

N. R.G. 8492 /2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice rel.
dott. Michele De Palma	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8492 /2019** promossa da:

██ S.R.L., in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

Attrice

Contro

████████████████████

Convenuto/contumace

Fatto e diritto

Con sentenza n. 27/2017 del 29.07.2017 il Tribunale di Brindisi dichiarava il fallimento della società ██████████ s.r.l.

Con atto di citazione, notificato il 17.06.2019, la curatela del fallimento ██████████ srl conveniva in giudizio ██████████ chiedendo la sua condanna alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 36.799,84: assumeva che ██████████ socio di maggioranza ed amministratore unico della società ██████████ srl, avesse ricevuto in prestito dalla società in bonis la somma di € 260.000,00 così come risultava dalle annotazioni riportate sul libro giornale e sul partitario del conto soci c/prelevamenti codice conto n. 18/30/005 (all. n. 2 e 3 fasc. attrice), nonché dalla documentazione bancaria della società (all. n. 4 fasc. attrice). Dai documenti emergeva, altresì, che il convenuto avesse, alla data del 17.06.2013, già restituito la somma di € 215.000,00, residuando un debito di € 45.000,00, poi ridotto ad € 36.799,84 a seguito di compensazione, avvenuta in data 31.12.2014, con la ulteriore somma a credito di € 8.200,16 vanata dal convenuto.

Poiché da quella data in poi, non risultavano ulteriori versamenti del ██████████ in favore della società ad estinzione del debito residuo, questi era ancora debitore della somma di € € 36.799,84 come peraltro indicato nel bilancio della ██████████ srl approvato dai soci all'unanimità in data 30.04.2017.



Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 36.799,84 oltre interessi a far data dal 28.01.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, [REDACTED] [REDACTED] non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.

Istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 12.05.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata:

Dall'esame della documentazione depositata da parte attrice (all. n. 2, 3 e 4 fasc. attrice), libri sociali e bancari, risultano versati dalla società e in favore dell'odierno convenuto la complessiva somma di € 260.000,00 a mezzo bonifici bancari, assegni bancari e assegni circolari; del pari, risulta versata, alla data del 17.06.2013, a favore della società [REDACTED] srl, a titolo di restituzione parziale e/o rimborso del prestito infruttifero a favore del socio, la somma totale di € 215.000,00; in data 31.12.2014, veniva operata una parziale compensazione del debito, all'epoca ancora ammontante ad € 45.000,00, per la somma di € 8.200,16. Il saldo di chiusura al 31.12.2016 evidenzia un credito a favore della società pari ad € 36.799,84.

In data 30.04.2017, come risulta dal verbale di assemblea ritualmente depositato (all. n. 1 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 parte attrice), veniva approvato all'unanimità il bilancio di esercizio dell'anno 2016, con il voto favorevole dello stesso [REDACTED] bilancio nel quale è riportata quella somma a titolo di credito soci conto prelevamenti.

La curatela attrice ha, pertanto, provato la fondatezza del proprio credito nei confronti dell'odierno convenuto.

Peraltro, come si evince dalla visura camerale della società [REDACTED] srl (all. n. 6 fasc. parte attrice), [REDACTED] ricopriva la carica di amministratore unico della società e deteneva una quota pari all'80% del capitale sociale della stessa, di conseguenza può presumersi sia che fosse perfettamente a conoscenza dei movimenti finanziari imputabili alla stessa sia che tutti i bilanci, compreso quello relativo all'anno di esercizio 2016, fossero stati da lui redatti. Lo stesso [REDACTED] infatti, consegnava, in data 12.06.2018, al curatore fallimentare il libro giornale della società [REDACTED] srl relativo agli anni dal 2012 al 2016: come risulta dal verbale di assemblea relativo all'approvazione del bilancio da ultimo citato, l'odierno convenuto partecipava all'approvazione dello stesso, anche in qualità di presidente dell'assemblea.

Orbene, il bilancio di una società approvato dall'assemblea è vincolante per tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti, e costituisce piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci, ma solo quando i crediti siano indicati chiaramente nel bilancio (Cassazione civile sez. I, 01/04/2015, n.6616).

Il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell'impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 2709 c.c., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie il principio della vincolatività (Tribunale Bari, 03/03/2017, n.1170).

Infatti, è vero che a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili - e quindi anche il bilancio - dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore (impregiudicata la loro libera valutabilità da parte del giudice); ma tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. E tale principio, affermato con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti,



a maggior ragione è destinato a valere nei confronti di un socio, il quale abbia concorso col proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione.

Valendo il principio di vincolatività della deliberazione assembleare, soltanto la pronuncia di annullamento e/o nullità della delibera di approvazione può consentire al socio di sottrarsi al vincolo: ed infatti, il voto con cui il socio debitore ha concorso ad approvare in assemblea l'indicata situazione patrimoniale avrà valenza ricognitiva del debito (Cassazione civile sez. I n.21831/2005).

Inoltre, il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, che assume corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, ponendosi di conseguenza nella sua stessa posizione sostanziale e processuale (Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, n.23630).

Applicando tali coordinate al caso di specie, il bilancio di esercizio dell'anno 2016 è certamente vincolante nei confronti di [REDACTED] bilancio da cui risulta che questi, rimasto contumace e non avendo dato prova della estinzione del debito col pagamento o altro mezzo, è debitore nei confronti della curatela del fallimento [REDACTED] srl della somma di € 36.799,84.

Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea risulta fondata e merita di essere accolta con condanna del convenuto alla restituzione della somma maggiorata degli interessi legali dal dì della domanda (notifica dell'atto di citazione non essendo in atti documenti precedenti di intimazione del pagamento).

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria considerata la natura solo documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17.06.2019 da [REDACTED] srl, in persona del curatore avv. [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] così provvede:

1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA [REDACTED] al pagamento della somma di € 36.799,84 in favore della Curatela del Fallimento [REDACTED] srl, oltre interessi dal 17.6.2019 al saldo;
2. CONDANNA [REDACTED] al pagamento, in favore del Fallimento [REDACTED] srl in persona del Curatore avv. [REDACTED] delle spese processuali che liquida in € 5.810,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 24/01/2023

Il Giudice rel. est.

Il Presidente

Assunta Napoliello

Raffaella Simone

